

Legge Regionale 7 aprile 1995, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.67

Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche

1. E' autorizzata la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse.

2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del servizio regionale della Protezione Civile sullo stato di emergenza in atto.

3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesoreri degli enti locali, delegati secondo le scadenze e le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000; la quantificazione della spesa per gli anni successivi è determinata con legge di bilancio (cap. 05111/23).